Documento 05/07/2010 RICHIESTA PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento RICHIESTA PARERE

Numero

Data 05/07/2010

Riferimento PROT. CNI N. 2949

Note

Allegati

Titolo RICHIESTA DI PARERE SULLA POSSIBILITÀ DI DUPLICE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DELL'ALBO IN SETTORI DIFFERENTI – RISPOSTA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ DATATA 8 GIUGNO 2010 – CONSEGUENZE SUL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO – RICHIESTA URGENTE DI INDICAZIONI

Testo Con la presente si chiede all'Autorità Vigilante di esprimere il proprio autorevole parere sulle conseguenze in materia elettorale derivanti dai pronunciamenti 16/06/2009 del Ministero della Giustizia e 8/06/2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

E' opportuno, per chiarezza espositiva, operare un breve riepilogo della complessa questione della possibilità di contemporanea duplice iscrizione alle due sezioni dell'albo degli Ingegneri in settori differenti.

Come noto, fin dal 2006 il Consiglio Nazionale – nel silenzio del DPR 328/2001 sul punto – aveva richiesto ai Ministeri competenti di esprimere autorevole parere sull'estensione del divieto di doppia iscrizione.

Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del 24/10/2006, aveva infatti sancito il divieto per il professionista, iscritto in un settore della sezione B dell'albo, di iscriversi al corrispondente settore della sezione A, mantenendo la precedente iscrizione.

Rimaneva da chiarire se il divieto di doppia iscrizione dovesse valere anche per la diversa ipotesi dell'eventuale istanza di duplice iscrizione alle due sezioni dell'albo ma in settori differenti (una volta ottenuti i requisiti di legge).

Su tale problematica per lungo tempo non si è trovata una soluzione univoca.

Nel 2009 il Ministero della Giustizia, nella nota datata 16/06/2009, prot. DAG 81583.U – indirizzata al Ministero dell'Università –, accogliendo la tesi del Consiglio Nazionale, ha per la prima volta affermato che "la possibilità di una duplice iscrizione non appare in contrasto con il dato normativo.. e pare, inoltre, ragionevole, non ravvisandosi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo di poter poi procedere allo svolgimento effettivo dell'attività conseguente", ravvisando comunque la necessità di un pronunciamento comune e di arrivare ad una soluzione condivisa con il Dicastero dell'Università.

Successivamente il Ministero dell'Università, con nota interlocutoria datata 14/01/2010, indirizzata all'Ufficio Legislativo e al Ministero della Giustizia, aveva espresso l'avviso che la duplice iscrizione "comporterebbe una inammissibile duplicazione del diritto di voto in sede di elezione dei consigli nazionali e territoriali, dal momento che ad uno stesso professionista verrebbero attribuiti due voti".

Adesso, con la nota prot. 2365 del 8 giugno 2010, - indirizzata alla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia e p.c. al Consiglio Nazionale - invece, la Direzione Generale per l'Università del MIUR informa che l'Ufficio Legislativo del Ministero, investito della questione sulla possibilità di una duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri in settori differenti "ha espresso un parere concorde a quello indicato nella nota 1583 in data 16/06/2009 del Ministero" della Giustizia.

In particolare l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università ha affermato che l'iscritto nella sezione B dell'albo che passa al corrispondente settore della sezione A non può mantenere l'iscrizione nella sezione B, perché ciò sarebbe fonte di ingiustificate prerogative (quali, per esempio, quelle in materia elettorale), mentre - nel caso che qui interessa – l'iscritto ad un dato settore, che chiede di essere iscritto ad un diverso settore di un'altra sezione, può mantenere la precedente iscrizione, "non esistendo preclusioni normative in tal senso e dovendosi in tal caso ritenere del tutto giustificate le prerogative derivanti dalla duplice iscrizione".

In sostanza il Ministero dell'Università fa proprio il parere legale espresso dall'Ufficio Legislativo e con ciò, innovando la propria posizione sul punto, definitivamente e in via ufficiale riconosce la possibilità, ai sensi del DPR n.328/2001, di iscrizione in due differenti settori dell'albo, sia che si tratti di un diverso settore della stessa sezione, sia che si tratti di un diverso settore di un'altra sezione.

Rimane però aperta – ad avviso di questo Consiglio Nazionale – la diversa ma collegata questione delle ricadute della suddetta soluzione, ormai comunemente espressa dai due Ministeri in indirizzo, sulla materia elettorale.

Come sopra richiamato, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università sembra aver dato, in questa direzione, una indicazione di principio, per quanto in verità assai succinta ed espressa in via incidentale.

Ritenendo che sulla questione del diritto di voto spettante al soggetto iscritto in due diversi settori delle due sezioni dell'albo sia necessario e imprescindibile ottenere l'avviso del Ministero della Giustizia, si formulano quindi le prime domande che sorgono per effetto dell'applicazione del "nuovo" principio della doppia iscrizione in due settori appartenenti alle sezioni A e B dell'albo.

Il soggetto – in possesso del necessario titolo di studio e che ha conseguito la corrispondente abilitazione, mediante superamento dell'apposito esame di Stato (ad es., un iscritto al settore c) dell'informazione, della sezione B dell'albo, avendo ottenuto i relativi requisiti, viene iscritto al settore a) civile e ambientale, della sezione A dell'albo) – può essere iscritto in due settori differenti delle due sezioni dell'albo.

I) Può, dunque, in tal caso, votare due volte, sia per la sezione B, sia per la sezione A dell'albo? (elettorato attivo)

II) In caso affermativo, il numero complessivo degli iscritti all'albo dovrà variare (venendo considerato come + 2 iscritti), oppure quella persona, nei conteggi previsti dalla legge, dovrà risultare sempre come un solo iscritto?

III) Lo stesso professionista in esame potrà candidarsi sia per la sezione A, sia per la sezione B dell'albo? (elettorato passivo)

Oppure dovrà scegliere tra le due sezioni – prima delle votazioni per il rinnovo del Consiglio – e presentare la propria candidatura soltanto per una delle due sezioni dell'albo?

IV) Qualora invece la persona di cui sopra si ritenga possa candidarsi in entrambe le sezioni di appartenenza, come intende il Ministero regolare la disciplina della decadenza/ diritto di opzione dalla carica, nell'eventualità che il professionista risulti eletto in entrambe le sezioni dell'albo? (Pare indubitabile, infatti, che per un corretto funzionamento del Consiglio, questi potrà assumere solo un ruolo al suo interno, e quindi o Consigliere della sezione B oppure Consigliere della sezione A dell'albo, dovendo quindi rinunciare ad una delle due cariche).

Come si vede, si tratta di stabilire, come già avvenuto per le cariche di Consigliere dell'Ordine territoriale e Consigliere nazionale (art.5, comma 3, DPR 169/2005), se tale incompatibilità sussista al momento di presentazione delle candidature o al momento della proclamazione.

Sono tutti aspetti, questi, che attendono un chiarimento – auspicabilmente di carattere normativo e rivolto a tutte le professioni interessate dal DPR 328 – dei Ministeri in indirizzo, al fine di orientare correttamente l'azione e l'organizzazione degli Ordini provinciali, impedendo loro di commettere inconsapevoli errori al momento del rinnovo degli attuali Consigli.

La soluzione di comune accordo individuata dai due Ministeri sulla doppia iscrizione, pertanto, apre un problema sostanziale e procedurale, sul quale è d'obbligo per il Consiglio Nazionale richiedere alle medesime Autorità di pronunciarsi, ognuna per quanto di competenza (e sulla disciplina elettorale si ritiene la competenza primaria appartenga al Ministero della Giustizia).

Soprattutto, pare necessario che sui problemi segnalati si apra una discussione che permetta di giungere per tempo ad una determinazione ministeriale/ governativa che – affrontando direttamente ed esplicitamente le ricadute del principio della contemporanea doppia iscrizione nelle due sezioni dell'albo sul diritto di elettorato attivo e passivo – risolva in maniera chiara, completa ed esaustiva tutti i dubbi al riguardo.

Confidando in un cortese e sollecito riscontro, si porgono i sensi della più viva stima.